

REGOLAMENTO (CE) N. 1319/2001 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2001

che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in conigli riproduttori nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, i quantitativi di conigli riproduttori originari della Comunità per i quali può essere concesso l'aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie.
- (2) Occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dell'arcipelago delle Canarie in conigli riproduttori originari del resto della Comunità. Tali importi devono essere stabiliti tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago delle Canarie e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per gli animali di cui trattasi.
- (3) Le modalità comuni d'applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regolamento (CE)

n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 ⁽⁴⁾.

- (4) In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore, è opportuno adottare il bilancio per il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2001.
- (5) A norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime d'approvvigionamento si applica a decorrere dal 1º luglio. Occorre pertanto prevedere l'entrata in vigore immediata delle disposizioni del presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati nell'allegato l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per la fornitura alle isole Canarie di conigli riproduttori, originari della Comunità, nonché il numero di conigli che beneficiano dell'aiuto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.